

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, COME RISULTANTE
DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-BIS
DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121

GRADI	Livello	Scatti gerarchici (1)	Scatti aggiuntivi(1)
Maresciallo Aiutante s.UPS "luogotenente"	VII-bis	0	2*
Maresciallo Aiutante s.UPS	VII-bis	0	1*
Maresciallo Aiutante s.UPS	VII-bis	0	
Maresciallo Capo	VII	0	
Maresciallo Ordinario	VI-bis	1	
Maresciallo	VI	2	
Brigadiere Capo	VI-bis	0	1**
Brigadiere Capo	VI-bis	0	
Brigadiere	VI	1	
Vice Brigadiere	VI	0	
Appuntato scelto	V	3	1***
Appuntato Scelto	V	3	
Appuntato	V	2	
Carabiniere Scelto	V	1	
Carabiniere	V	0	

* Art. 38-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198

** Art. 37-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

*** Art. 37-bis del D.Lgs. 12 maggio.1995, n. 198.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.